

Codice A1702A

D.D. 27 aprile 2016, n. 270

Azienda faunistico-venatoria "Viridio" (CN). Sospensione del procedimento di rinnovo della concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 355 del 10.12.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria denominata "Viridio" è stata confermata e rinnovata nell'omonima azienda faunistico-venatoria, per ha 3.000, ubicata nel territorio delle Alpi della Provincia di Cuneo, a favore della Signora CRESCI Marie Eve, fino al 31.01.2007;

vista la determinazione dirigenziale n. 213 del 24.10.2005 con la quale è stato preso atto della sostituzione del concessionario, intestando la concessione alla "Associazione Sportiva Cacciatori Amanti Fauna di Montagna" (ASCAFM) rappresentata dal legale rappresentante Signor Alessandro DI GREGORIO, in sostituzione della Signora CRESCI Marie Eve;

vista la determinazione dirigenziale n. 147 del 11.07.2006 con la quale è stato preso atto della nomina del Signor Francesco PEJRONE in qualità di legale rappresentante della "Associazione Sportiva Cacciatori Amanti Fauna di Montagna" (ASCAFM), titolare di concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Viridio", in sostituzione del Signor Alessandro DI GREGORIO, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 28 del 22.01.2007 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Viridio" di ettari 3.000, ricadente nella zona faunistica della provincia di Cuneo, a favore della "Associazione Sportiva Cacciatori Amanti Fauna di Montagna" (ASCAFM) rappresentata dal legale rappresentante Signor Francesco PEJRONE, fino al 31.01.2016;

vista l'istanza protocollo n. 17475/A1702A del 27.10.2015 del legale rappresentante Signor Francesco PEJRONE intesa ad ottenere il rinnovo della concessione della suddetta azienda;

dato atto che nella medesima istanza si dichiara che nessuna modificazione anche di carattere agro-fauno-forestale si è verificata nello stato di fatto dell'azienda faunistico-venatoria, che le convenzioni di conferimento dei terreni intervenute con i singoli proprietari erano tutt'ora valide e rinnovate per ulteriori 10 anni mentre, quanto alla convenzione di conferimento dei terreni da parte del Comune di Demonte, la stessa non era stata ancora oggetto di rinnovo al momento della presentazione dell'istanza;

vista la nota protocollo n. 20740/A1702A del 24.12.2015, con la quale il Signor Mario BERTOLDI in qualità di Sindaco del Comune di Demonte proprietario del 95% dei terreni oggetto di concessione, nel manifestare la necessità di esperire una procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo concessionario dei terreni di proprietà comunale, invitava l'Amministrazione regionale a sospendere il rinnovo della concessione in attesa dell'individuazione del nuovo concessionario dei terreni comunali;

vista la nota prot. n. 714/A1702A del 19.01.2016 con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura comunicava al concessionario dell'AFV "Viridio" l'impossibilità di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione per difetto del requisito della disponibilità dei terreni ad uso venatorio ed invitava il medesimo concessionario ad integrare la documentazione al fine di consentire la conclusione del procedimento nei termini di legge;

vista la nota prot. n. 746/A1702A in data 19.01.2016 con la quale il medesimo Settore comunicava al Sindaco del Comune di Demonte l'impossibilità di rinnovare la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Viridio" in difetto della disponibilità dei terreni;

vista la nota prot. n. 2850/A1702A del 01.02.2016 con la quale il Signor Francesco PEJRONE comunicava il proprio impegno a far pervenire, entro i termini di legge, i documenti attestanti il conferimento all'azienda dei terreni ad uso venatorio da parte del Comune di Demonte, pena, in caso contrario, la rinuncia alla concessione;

vista la nota n. 1192 del 03.03.2016 con la quale il Comune di Demonte richiedeva alla Regione Piemonte alcuni chiarimenti sulla normativa regionale riguardante il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie;

vista la nota prot. n. 9156/A1702A dell'11.03.2016 inviata al Comune di Demonte, con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura evidenziava come l'eventuale mancato rinnovo della concessione nei termini previsti dalle disposizioni vigenti avrebbe comportato la decadenza della medesima concessione, richiamando, quanto al destinatario della concessione, i criteri di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

vista la nota prot. n. 12720/A1702A del 31.03.2016 dell'Avv. Paolo SCAPARONE, sottoscritta anche dal Sindaco del Comune di Demonte, con la quale il medesimo Comune chiedeva di subentrare nella domanda di concessione a suo tempo proposta dalla ASCAFM e designava, "quale nuovo concessionario, il dott. Mario BERTOLDI in qualità di Sindaco legale rappresentante dell'ente";

considerato che con nota prot. n. 12856/A1702A del 01.04.2016 veniva richiesto al Settore Attività legislativa e consulenza giuridica, apposito parere sulla possibilità del Sindaco del Comune di Demonte, proprietario del 95% dei terreni ricompresi nel territorio dell'AFV "Viridio", di subentrare nella domanda di rinnovo della concessione presentata dall'attuale concessionario, Signor Francesco PEJRONE nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione ASCAFM;

vista la nota prot. n. 14509/A1702A del 12.04.2016 con cui si comunicava al concessionario preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo concedendo un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni e documenti;

vista la nota del Comprensorio Alpino CA CN4 prot. n. 381 del 13.04.2016, con la quale il medesimo comprensorio rendeva noto come l'eventuale variazione del soggetto concessionario dell'AFV "Viridio" non avrebbe comportato alcuna lesione dei diritti soggettivi dei propri associati;

considerato che il Comune di Demonte, con successiva nota prot. n. 2008/11.1 del 14.04.2016, ha formulato una richiesta di sospensione dei termini di rinnovo della concessione;

rilevato che con parere prot. n. 4360/A1302A del 18.04.2016, del Settore Attività legislativa e consulenza giuridica, dopo essersi tra l'altro evidenziata l'impossibilità per l'Ente pubblico locale di essere titolare di concessione di AFV e "di subentrare/sostituirsi all'attuale concessionario nel pendente procedimento di rinnovo", si ipotizzava la possibilità, "anche nell'ottica di garantire la sopravvivenza dell'azienda", di sospendere la concessione;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

determina

- di sospendere per 30 giorni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, il procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Viridio" a favore dell'Associazione Sportiva Cacciatori Amanti Fauna di Montagna" (ASCAFM), rappresentata dal legale rappresentante Signor Francesco PEJRONE, titolare della concessione.

La mancata acquisizione, da parte del medesimo concessionario, della disponibilità dei terreni di proprietà comunale entro tali termini, comporterà il mancato accoglimento della domanda di rinnovo e la conseguente decadenza della concessione.

La presente determinazione sarà trasmessa al Comune di Demonte e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie